



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: DIFFIDA ALLE IMPRESE INDIVIDUALI INDICATE NELL'ELENCO ALLEGATO AFFINCHÉ COMUNICHINO IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ALL'UFFICIO REGISTRO IMPRESE DI PAVIA E ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INADEMPIENTI

### Il Conservatore del Registro delle Imprese

- visto l'articolo 5 del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020, che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);
- preso atto che Infocamere scpa ha fornito l'elenco delle imprese individuali (n. 1674) attive e non soggette a procedure concorsuali aventi sede in provincia di Pavia, che non hanno comunicato il domicilio digitale (oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito);
- ritenuto che alle imprese individuali inattive siano in tutto assimilabili le imprese individuali formalmente attive, ma da tempo non operative e per le quali ricorrono i presupposti della cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2 del d.p.r. n. 247/2004;
- considerato che l'ufficio ha provveduto ad effettuare l'istruttoria delle posizioni presenti nell'elenco suddetto, verificando che le imprese individuali che non hanno domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'art. 2 del d.p.r. n. 247/2004 sono n. 1610, come da elenco allegato;
- atteso che, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra richiamato, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;
- visto l'art. 8 della legge 241/1990 che consente, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con



- la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- considerato inoltre che il Giudice del Registro delle imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese proceda alle notificazioni dei procedimenti concernenti la violazione dell'art. 37 del d.l. n. 76/2020, destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti e derivanti da un unico procedimento amministrativo, mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;
  - vista la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23.05.2022 che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali, nel caso in cui queste siano particolarmente numerose, mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990;
  - vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 46 del 21.09.2022 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";
  - visto in particolare l'art. 4 di queste linee guida che prevede: "la comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida [...] è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata del registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi". Il comma 2 precisa: "la data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida";
  - considerato che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito della Camera di Commercio di Pavia, nella sezione dell'Albo online e nella sezione dedicata del registro delle imprese;
  - preso atto che dal quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di trenta giorni entro il quale gli imprenditori individuali possono, in esecuzione della diffida, regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);
  - valutata la possibilità di ampliare leggermente il termine, tenuto conto dell'interesse pubblico a favorire la comunicazione dei domicili digitali da parte delle imprese, fissando la scadenza della diffida per il giorno 12 gennaio 2023, in considerazione del periodo festivo;
  - preso atto che alle imprese inadempienti verrà in seguito applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, in tal caso, l'ufficio del registro imprese, ai sensi dell'art. 5 sopra citato, comma 2, "contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo [impresa.italia.it](http://impresa.italia.it), valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità



Camera di Commercio  
Pavia

- digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580”;
- vista la comunicazione di diffida, che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
  - visto l'elenco di n. 1610 imprese individuali destinatarie della diffida, parte integrante del presente provvedimento (Allegato B);
  - tutto ciò premesso

#### d e t e r m i n a

1. di approvare la comunicazione di diffida allegata (Allegato A), che si ritiene portata a conoscenza delle imprese in elenco (Allegato B) il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nelle Linee guida camerali citate nelle premesse;
2. che il presente provvedimento sia pubblicato il 17 novembre 2022 sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, e che rimanga pubblicato sino al 12 gennaio 2023, giorno di scadenza della diffida.

IL CONSERVATORE  
(Enrico Ciabatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.